

Alcune sentenze dei giudici del lavoro in materia di associazioni sindacali e rappresentatività

# Contratti, chiarezza sulla validità

## Il Ccnl terziario servizi Cisa-Cnai ha piena legittimità

DI MARCO MASTRACCI

**A**lcuni lavoratori, con l'ausilio dei propri sindacati di riferimento (Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil) hanno iniziato, sin dal 2005, in tutta Italia una serie di cause contro un datore di lavoro, che opera a livello nazionale, con più di 400 dipendenti, per far disapplicare il Ccnl terziario-servizi Cisa-Cnai, dallo stesso adottato, perché violava l'art. 36 della Costituzione e non era rappresentativo. Il principio sotteso alle loro richieste, e precisamente che si può e deve applicare solo il Ccnl stipulato da Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil, sindacati più rappresentativi, ove si imponesse al rapporto di lavoro tra privati, si incorrerebbe in una incostituzionale forma di estensione erga omnes di quel contratto collettivo.

A conferma di quanto sostenuto dal datore di lavoro, i giudici del lavoro, che si sono pronunziati su detta controversia (tribunale di Bologna, tribunale di Firenze e tribunale di Roma), hanno respinto decisamente quanto dedotto e chiesto dalla Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil, condannando addirittura il lavoratore alle spese processuali.

Infatti, il tribunale di Bologna, con sentenza n. 263/07, e il tribunale di Firenze, con sentenza n. 265/08, aderendo alla tesi difensiva del datore di lavoro, hanno ribadito un principio oramai consolidato

in giurisprudenza: «I contratti collettivi di diritto comune hanno efficacia vincolante limitatamente agli iscritti alle associazioni sindacali stipulanti e a coloro che esplicitamente o implicitamente al contratto abbiano dato adesione (si veda su tutte Cass. Su. Lavoro 09/05/2003 n. 7157). Con l'adesione al Ccnl terziario e servizi il lavoratore, pur non iscritto alle associazioni sindacali firmatarie, si colloca, in relazione al contratto collettivo, nella medesima posizione giuridica dell'iscritto, accettando implicitamente le determinazioni dell'associazione stipulante in ordine alle future vicende del rapporto (Cass. 2525/87). Queste conclusioni sono valide sia per il datore di lavoro sia per il prestatore». Il tribunale di Roma, con sentenza n. 15753/08, si è soffermato anche sulla

questione della rappresentatività: «(omissis) In ogni caso la circostanza appare non rilevante, non essendo, ai fini della stipula di un Ccnl, prevista una determinata rappresentatività delle organizzazioni sindacali, sia singolarmente sia nel loro complesso. In poche parole, nel nostro ordinamento, quantomeno nei rapporti di lavoro alle dipendenze di privati, e a differenza di quanto avviene nel pubblico impiego, non esiste un sistema base al quale un Ccnl possa ritenersi validamente stipulato solo qualora sia sottoscritto da organizzazioni sindacali che singolarmente o nel loro

## Professioni, il Cnai è punto di riferimento

La stampa si è più volte occupata delle novità della contrattazione che il Cnai e le associazioni aderenti hanno posto in essere

con la Cisa, la maggiore confederazione autonoma dei sindacati dei lavoratori. Particolare significato in questo contesto assume l'adesione al Cip, Centro professionisti Cnai, di importanti associazioni professionali che hanno scelto anche di aderire per i propri dipendenti alla contrattazione Cnai-Cisa. Al presidente Orazio Di Renzo chiediamo come valuti la circostanza e quali prospettive si aprano in questo settore che sta soffrendo particolarmente gli effetti della crisi. «È un riconoscimento», dichiara il presidente

del Cnai, «del nostro impegno in favore di un modo dimenticato dal legislatore che solo attraverso un impegno condiviso può ottenere la legittimazione che merita in una società che stenta a dare valenza alla professionalità e alla competenza. Inoltre l'adesione alla contrattazione Cnai Cisa da parte di associazioni di professionisti

(tributaristi, revisori dei conti, amministratori di condominio e, a breve, consulenti del lavoro e avvocati) è la riprova, insieme

alle sentenze dei giudici di merito e della Cassazione e le circolari del ministero del lavoro, che la nostra contrattazione è pienamente valida, sia sotto il profilo della legittimità che dell'efficacia e dell'attualità». Insomma ora il Cnai, dopo essersi affermato nei settori commercio, terziario e turismo e nel modo cooperativo si propone come il punto di riferimento dei professionisti, ordinistici e non ordinistici? «Certamente», conclude Di Renzo, «e a buona ragione ritengo che con le adesioni in corso ci porremo come la maggiore organizzazione rappresentativa degli interessi di queste importanti categorie professionali che attraverso il Cip sapranno far sentire con forza la propria voce rivendicando un ruolo attivo e partecipativo nella società».



Orazio Di Renzo

© Riproduzione riservata

critero selettivo insito nella capacità di imporsi al datore di lavoro come controparte contrattuale, che di per sé indica una rappresentatività effettiva, mentre risultano irrilevanti altri indici. Gioverebbe, in ordine a questo delicato argomento, leggere il volume di Stefano Livadiotti, *L'altra Casta*, per comprendere quanto possa essere distorto

il concetto di rappresentatività e quanto in realtà non sia direttamente proporzionale al grado di tutela garantito ai lavoratori. Solo pochi numeri: un italiano su 20 si sente rappresentato dalle tre confederazioni Cgil, Cisl e Uil; meno di uno su 10 dichiara di fidarsi; il 49,16% dei tesserati sono pensionati.

© Riproduzione riservata

### Pagina a cura di Cnai - Coordinamento nazionale associazioni imprenditori

Sede Nazionale Viale Abruzzo 225 - 66013 - CHIETI

Tel. 0871.540093 - Fax 0871.571538

Web: www.cnai.it E-mail: cnai@cnai.it



**C.A.F. CNAI**  
CENTRO ASSISTENZA FISCALE

Sede Nazionale: viale Abruzzo, 225 - Chieti  
Tel. 0871.540093/540063 - Fax 0871.571538/572077  
www.cnai.it - email: cafcnai@cnai.it

Siamo a disposizione dei lavoratori e pensionati per svolgere servizio di assistenza e compilazione dei modelli

- ✓ ISE
- ✓ RED
- ✓ BONUS
- ✓ MOD. 730
- ✓ ISEU
- ✓ ICI
- ✓ DETRAZIONI

